

TI_GERICHTE 11.2011.24 vom 5. November 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-11-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2011.24

FR: TI_GERICHTE 11.2011.24 du 5 novembre 2013

IT: TI_GERICHTE 11.2011.24 del 5 novembre 2013

Regeste

Modifica di un contributo alimentare per il figlio

Erwägungen

E. 2

Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato anzitutto che, rispetto al momento in cui era stata approvata la convenzione di mantenimento, il fabbisogno in denaro del figlio si era modificato già per il trascorrere degli anni. Quanto alla situazione dei genitori nel febbraio del 1992, egli ha accertato che a quel tempo AP 1 guadagnava fr. 6000.– mensili alle dipendenze della _____, mentre RA 1 non aveva alcun reddito, essendo tornata a guadagnare fr. 1500.– mensili lavorando in un esercizio pubblico solo otto o dieci mesi dopo la nascita del figlio. Nessun dato documentava invece i fabbisogni minimi di allora. Per converso, al momento in cui AO 1 ha promosso causa, il reddito di AP 1, sposatosi nel frattempo con _____ (senza introiti), era aumentato a fr. 11 615.10 mensili, salvo calare nell'aprile del 2009 (dopo il pensionamento) a circa fr. 8700.– mensili, mentre il fabbisogno minimo della coppia ammontava a fr. 3860.– mensili. RA 1 e _____, da parte loro, guadagnavano al momento in cui AO 1 ha promosso causa fr. 5414.60 mensili complessivi (fr. 1614.60 lei, fr. 3800.– lui) per rapporto a un fabbisogno minimo di coppia di fr. 2776.30 mensili. Il fabbisogno in denaro di AO 1 infine, di fr. 1829.– mensili fino al dicembre del 2008, si è attestato a fr. 1762.– mensili in seguito. Nelle condizioni descritte, calcolate le disponibilità dei genitori, il primo giudice ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per AO 1 di fr. 1354.– mensili indicizzati dal dicembre del 2007 fino al dicembre del 2008 (retroattività di un anno), di fr. 1304.– mensili indicizzati dal gennaio fino al marzo del 2009 (pensionamento del debitore) e di fr. 1096.– mensili indicizzati dall'aprile del 2009 “fino al compimento dei vent'anni del figlio oppure fino all'avvio da parte sua di un'attività lavorativa”, incluse “le rendite AVS e/o LPP” in favore del figlio, ma non gli assegni familiari. Il Pretore ha respinto per contro, siccome indeterminata, la pretesa dell'attore volta a obbligare il convenuto a rimborsare “tutti i costi di istruzione, le spese mediche e dentistiche non coperte da cassa malati o altre assicurazioni private o sociali, e un mezzo di tutte le spese necessarie per un corretto sviluppo educativo, sportivo e professionale”, tranne accogliere fino a concorrenza di fr. 680.– la spesa straordinaria fatta valere dal figlio per l'acquisto di occhiali, esclusa quella per l'acquisto di materiale scolastico, non unica né imprevedibile (nel senso dell'art. 286 cpv. 3 CC) e già compresa nel fabbisogno in denaro del ragazzo.

E. 3

Il giudice può, “ad istanza di un genitore o del figlio”, modificare il contributo alimentare per il figlio stesso ove le circostanze considerate al momento in cui il contributo è stato fissato “siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC). Di regola poco importa che un

contributo alimentare sia stato fissato per sentenza o per contratto, salvo che in quest'ultimo caso – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie – una modifica può risultare convenzionalmente esclusa (art. 287 cpv. 2 CC). La modifica di un contributo presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato (casistica ed esempi in: Hegnauer , Berner Kommentar, edizione 1997, n. 68 segg. ad art. 286 CC con richiami ; v. anche Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC con rinvii) . La procedura non ha lo scopo infatti di correggere la decisione (o la convenzione) precedente, ma di adattare la decisione (o la convenzione) alle nuove circostanze (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1). Essa implica perciò un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano i genitori al momento in cui il contributo è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) e la situazione nuova.

E. 4

L'appellante sostiene in primo luogo che il solo trascorrere del tempo non abilitava l'istante a postulare una modifica del contributo alimentare, trattandosi di un'evoluzione già prevedibile al momento di firmare la convenzione, nel febbraio del 1992 (memoriale, pag. 4 a metà). L'argomento cade nel vuoto. La modifica di un contributo alimentare per il figlio presuppone sì cambiamenti rilevanti e duraturi, ma – diversamente dalla modifica di un contributo alimentare per l'ex coniuge (RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4) – non necessariamente imprevisti (Hegnauer , op. cit., n. 67 ad art. 286 CC). Anzi, il fatto che una decisione o una convenzione non stabilisca un contributo scalare (come nella fattispecie) giustifica tanto più un adeguamento dell'importo quanto più le necessità del figlio si distanziano, per il trascorrere del tempo, da quelle iniziali (Hegnauer , op. cit., n. 69 in principio ad art. 286 CC). Che il fabbisogno in denaro di un figlio sedicenne (com'era AO 1 nel dicembre del 2007) non sia più quello di un figlio appena nato (com'era AO 1 nel febbraio del 1992) non può essere seriamente posto in dubbio. L'azione di modifica si legittimava già, di conseguenza, sotto questo profilo. In proposito l'appello manca di consistenza.

E. 5

Afferma l'appellante che i suoi redditi non sono apprezzabilmente mutati rispetto al febbraio del 1992, quando è stata sottoscritta la convenzione di mantenimento. Egli non contesta che a quel tempo le sue entrate fossero di fr. 6000.– mensili (come ha accertato il Pretore), ma fa valere che i suoi introiti al momento in cui il figlio ha promosso causa nel novembre del 2008 non eccedevano fr. 7535.40 mensili (in luogo dei fr. 11 615.10 mensili calcolati dal Pretore) ed erano finanche inferiori nel 2007, quando si limitavano a fr. 7088.30 mensili. Dopo il pensionamento poi, nell'aprile del 2009, i suoi proventi sono calati a fr. 6000.– mensili complessivi, finanche sotto il livello del 1992 ove appena si consideri il rincaro intervenuto nel frattempo. Non sussisterebbero quindi i presupposti – conclude l'appellante – per una modifica del contributo alimentare. AP 1 non impugna per contro il dispositivo che lo obbliga a rimborsare fr. 680.– a AO 1 per l'acquisto di occhiali. Al riguardo la sentenza del Pretore (dispositivo n. 7) è passata dunque in giudicato. a) AO 1 chiede la modifica del contributo alimentare (retroattivamente) dal dicembre 2007. A quel momento il convenuto lavorava al 50% come contabile per la _____ di _____ e guadagnava fr. 4300.– netti mensili arrotondati (doc. 4). Beneficiava inoltre di una mezza rendita d'invalidità di fr. 1764.– mensili (doc. 6; interrogatorio formale del 28 agosto 2009, risposta n. 3), riceveva una “rendita d'invalidità LPP” di complessivi fr. 3551.10 mensili

dalla _____ e percepiva un reddito netto di fr. 2000.– mensili generato da un immobile a _____ (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo), per complessivi fr. 11 615.10 mensili. L'appellante contesta la “rendita d'invalidità LPP”, che a suo dire non era di fr. 3551.10 mensili, bensì di fr. 3551.10 trimestrali, e il reddito netto dell'immobile a _____, che a suo parere non eccedeva fr. 352.40 mensili (memoriale, pag. 5 in alto).

b) La prima doglianza è fondata. La “rendita d'invalidità LPP” stanziata dalla _____, di fr. 3551.10 complessivi, risultava accreditata in effetti sul conto bancario dell'appellante ogni trimestre, non ogni mese (doc. 12, il doc. 11 menzionato dal Pretore non essendo pertinente), tant'è che i certificati relativi ai contratti di Fondazione collettiva LPP documentavano il diritto del convenuto a rendite della _____ per complessivi fr. 14 204.40 annui (doc. 7 e 8), ovvero fr. 3551.10 per trimestre. Dei fr. 14 204.40 annui complessivi, tuttavia, fr. 3932.– annui (ossia fr. 327.65 mensili) costituivano “rendite per figli d'invalidi” (doc. 7 e 8), di modo che spettavano a AO 1 (art. 285 cpv. 2 bis prima frase CC). La “rendita d'invalidità LPP” imputabile come reddito a AP 1 risultava così di fr. 856.– mensili (fr. 14 204.40 meno fr. 3932.–, diviso 12). c) Il Pretore ha calcolato il provento della citata proprietà immobiliare a _____ in circa fr. 2000.– mensili togliendo dal reddito locativo di fr. 45 772.80 annui gli interessi ipotecari di fr. 8779.– annui, come pure le spese di gestione, amministrazione e manutenzione di fr. 12 000.– annui (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). L'appellante obietta che gli interessi ipotecari ammontavano a fr. 2462.– mensili. Tale somma però comprendeva anche gli interessi ipotecari gravanti la casa in cui il convenuto abita a _____ (i quali rientrano come costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo di lui, ma non vanno dedotti dal reddito). Gli interessi ipotecari inerenti alla proprietà immobiliare di _____ sono stati indicati dall'appellante medesimo in fr. 8779.– annui (come ha accertato il Pretore: dichiarazione d'imposta 2007 richiamata dall'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano Campagna, modulo 5). La cifra di fr. 2000.– mensili calcolata dal primo giudice resiste dunque alla critica. Ne segue che le entrate complessive di AP 1 ammontavano, nel 2007, a fr. 8920.– mensili (stipendio fr. 4300.–, rendita AI fr. 1764.–, rendita LPP fr. 856.–, reddito immobiliare fr. 2000.–). d) Nell'aprile del 2009 AP 1 è passato al beneficio della pensione. Il Pretore ne ha stimato il reddito dal “primo”, “secondo” e “terzo” pilastro, dopo di allora, in complessivi fr. 6700.– mensili (70% degli introiti precedenti), cui ha aggiunto il provento di fr. 2000.– dalla sostanza immobiliare, per un totale di fr. 8700.– mensili (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). L'appellante sostiene di non percepire più del 60% rispetto a quanto conseguiva in precedenza e che le sue entrate mensili non eccedono fr. 6000.– complessivi, incluso il reddito della proprietà fondiaria (memoriale, pag. 5 a metà e pag. 6). La tesi è parzialmente provvista di buon diritto. In luogo dello stipendio di fr. 4300.– mensili e della mezza rendita AI di fr. 1764.– mensili, per vero, dal pensionamento il convenuto percepisce solo una rendita AVS intera di fr. 3637.– mensili (come conferma la sua dichiarazione d'imposta 2009, agli atti), cui continuano ad aggiungersi la rendita LPP (divenuta “rendita di vecchiaia”) di fr. 933.30 mensili (attestazioni _____, nella dichiarazione d'imposta 2009), e il noto reddito immobiliare di fr. 2000.–. Le entrate complessive dell'appellante risultano così di fr. 6570.– mensili (arrotondati), in linea con quanto egli ha dichiarato all'interrogatorio formale (tra fr. 6000.– e fr. 7000.– mensili: verbale del 28 agosto 2009, risposta n. 4). L'accertamento del Pretore va rettificato in tal senso.

E. 6

Per quanto riguarda il fabbisogno minimo di coppia (suo e della moglie), il convenuto lamenta nell'appello che il Pretore abbia trascurato “il costo della scuola di M_____” (circa fr. 800.– mensili), il premio della sua assicurazione contro la responsabilità civile (fr. 220.– mensili), quello dell'assicurazione RC relativa all'automobile (fr. 92.10 mensili) “e tutte le spese risultanti dall'incarto fiscale” (memoriale, pag. 7). La trattazione della censura impone una premessa (pubblicata nel frattempo in: RtiD I-2013 pag. 714 n. 4c). a) Il metodo di calcolo adottato da questa Camera per ridefinire il contributo alimentare in favore di un figlio minorenni ove il padre si fosse risposato nel frattempo e avesse avuto altri figli è stato ricordato, da ultimo, in RtiD II-2010 pag. 639. Tale metodo teneva conto anche del fabbisogno minimo della nuova moglie del debitore e assicurava a quest'ultimo il diritto di conservare, dopo la ridefinizione del contributo alimentare per il figlio, l'equivalente del proprio fabbisogno minimo. A tale criterio si è attenuto – correttamente – il Pretore nella decisione impugnata. In una recente sentenza il Tribunale federale ha precisato nondimeno che nella commisurazione del contributo alimentare per un figlio il debitore alimentare risposatosi nel frattempo può invocare unicamente la garanzia del proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, e per di più limitato alla sua persona (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge non si tiene conto, se non ove questi sia chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Le tre condizioni cumulative cui ciò possa eventualmente avvenire sono enunciate nella sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2. b) Ciò posto, nella fattispecie poco importa il fabbisogno minimo del convenuto e della nuova moglie. Decisivo è il minimo esistenziale del solo AP 1 calcolato secondo i principi del diritto esecutivo. Trattandosi di un debitore sposato, esso consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale (DTF 137 III 63 consid. 4.2.2). Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della locazione dell'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni (cfr. DTF 130 III 765). Un'eccezione ricorre soltanto qualora l'altro coniuge non sia in grado di finanziare la propria metà (RtiD I-2008 pag. 1083 n. 63c). Quanto ai premi delle assicurazioni facoltative, essi non vanno considerati (DTF 134 III 323), come non vanno considerate le imposte (DTF 126 III 93 in alto). c) Alla luce di quanto precede il minimo esistenziale dell'appellante secondo il diritto esecutivo consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi (fr. 850.– mensili, volendo considerare quello più elevato applicabile dal settembre 2009: FU 68/2009 pag. 6292) e nel costo dell'alloggio di fr. 879.– mensili riconosciuto dal Pretore (due terzi di fr. 1318.45, non contestati dall'appellante, il rimanente terzo rientrando nel fabbisogno in denaro del figlio M_____: v. sotto, consid. 7), poiché _____ è senza redditi (sopra, consid. b in fine), come pure nel premio della cassa malati di fr. 240.– mensili (non contestato). A ciò si può aggiungere il premio dell'assicurazione obbligatoria relativa all'automobile (fr. 92.10 mensili), presumendo che il veicolo servisse all'appellante per raggiungere da _____ il posto di lavoro a _____, ma non “il costo della scuola di M_____” (che rientra una volta ancora nel fabbisogno in denaro del ragazzo) né il premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile privata (facoltativa) e nemmeno “tutte le

spese risultanti dall'incarto fiscale”, che incombeva all'appellante addurre. Ne discende un fabbisogno minimo di fr. 2061.10 mensili (fr. 1969.– mensili dopo l'aprile del 2009, quando l'appellante non ha più avuto bisogno dell'automobile per raggiungere il posto di lavoro).

E. 7

/

E. 12

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso appare raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ove si pensi che “l'inizio di un'attività lavorativa” da parte del figlio può anche protrarsi vari anni. Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante. 3. Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello. Il

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.